

Modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi – approvato con delibera della Giunta comunale n. 91 del 08.10.2011.

Art. 2 – Principi di riferimento.

Si inserisce il punto e. al Comma 1:

“Salva diversa disposizione del bando, tutte le comunicazioni ai candidati inerenti la procedura selettiva avvengono mediante pubblicazione delle stesse sul sito web dell’Ente. Dalla data di pubblicazione sul sito decorrono i termini per eventuali impugnazioni”.

Art. 14 – Modalità di copertura dei posti.

Comma 1, Lettera a) “Selezioni per soli esami”, primo periodo:

Per i profili professionali della categoria D:

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte o pratiche una votazione non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse.

Comma 1, Lettera b) “Selezione per titoli ed esami”, primo periodo:

Nei casi in cui l’ammissione al concorso a posti di determinati profili professionali avvenga mediante selezione per titoli e per esami, la valutazione dei titoli viene effettuata dopo la valutazione delle prove scritte e/o pratiche, per i soli candidati che abbiano conseguito l’idoneità nelle medesime prove.

Art. 16 – Pubblicazione del bando.

Comma 2. *Un estratto del bando di selezione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 4 del DPR n. 487/1994). Tale avviso deve contenere gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per l’inoltro delle domande.*

Comma 3. Il termine della scadenza *del bando di selezione* deve essere tale da consentire la partecipazione a quanti possono averne interesse e, a tal fine, non può essere, di norma, inferiore a 30 giorni dalla sua pubblicazione *nella G.U.R.I.*

Art. 18 – Domanda di ammissione alla selezione.

Comma 7.

La mancanza o l’incompletezza di una qualunque delle suddette dichiarazioni può essere sanata dal candidato *entro cinque giorni* dalla richiesta di regolarizzazione. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine determina l’esclusione dalla selezione stessa.

Comma 8.

Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l’esclusione dal concorso le seguenti omissioni:

Si inserisce la seguente addenda finale:

- *Mancata allegazione di copia di documento di identità in corso di validità del candidato.*

Art. 19 – Allegati alla domanda.

Si elimina il comma 3.

Art. 20 – Modalità di presentazione della domanda.

Comma 2 – Le domande devono pervenire all'ente entro il termine perentorio previsto dal bando, non fa fede pertanto il timbro di spedizione dell'Ufficio postale accettante. Il rispetto del termine di presentazione delle domande è comprovato da:

- a) Dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo del Comune;
- b) Dalla certificazione del sistema informatico, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 37 – Calendario delle prove di esame.

Si inserisce il Comma 4 bis:

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente / bandi di concorso" delle date, sede ed ora di svolgimento delle prove scritte e della prova orale hanno valore di notifica. E' pertanto cura dei candidati verificare la sede, il giorno e l'orario di svolgimento collegandosi al sito web: www.comunevillafrancainlunigiana.it

Art. 43 – Valutazione dei titoli.

Comma 1 - *Nell'ipotesi di selezioni per titoli ed esami, la Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti dopo la valutazione della prova scritta e/o della prova teorico pratica, solo per i candidati che abbiano superato entrambe le prove, come riportato anche ai successivi articoli 44, comma 1, e 45, comma 3.*

Art. 44 - Valutazione degli elaborati prove scritte o prova pratica.

Comma 5 – *Nel caso siano previste più prove scritte, la Commissione procederà alla valutazione delle prove stesse in sequenza, ammettendo alla prova orale esclusivamente i candidati che abbiano ottenuto in ogni prova un punteggio non inferiore ai 21/30.*

Si inserisce il Comma 6:

"Nel caso siano previste più prove scritte, la Commissione potrà anche stabilire che qualora il primo degli elaborati non raggiunga il punteggio minimo richiesto di 21/30, non procederà alla valutazione della seconda prova scritta del medesimo candidato. Di tale decisione i candidati devono essere avvisati dalla Commissione antecedentemente allo svolgimento della prima prova".

Art. 45 - Votazione e ammissione alla prova orale.

Comma 1 – Per tutte le selezioni sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta e/o pratica il punteggio di almeno 21/30. Qualora le prove scritte fossero due o consistessero in una prova scritta ed in una pratica, il candidato per poter essere ammesso alla prova orale dovrà conseguire in ciascuna delle due predette prove un punteggio non inferiore a "21/30"

Comma 3 - *Conclusa la valutazione delle prove scritte e/o pratica, la Commissione procede alla valutazione dei titoli, presentati dai candidati, solo per quelli ammessi alla prova orale. I candidati esclusi vengono informati a mezzo lettera raccomandata a/r. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con il*

punteggio riportato da ciascuno, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente: www.comunevillafranca.inlunigiana.it sezione "Amministrazione trasparente / Bandi di concorso". Nella stessa comunicazione, salvo diversa indicazione, saranno resi noti il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova orale. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Comma 4 – Nell'avviso di cui al precedente comma 3 pubblicato sul sito internet s'invitano i candidati ammessi a presentare, entro la data fissata per l'esperimento della prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione, già indicati nella domanda di partecipazione alla selezione, dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di selezione.

Art. 49 – Approvazione e utilizzo delle graduatorie.

Comma 2 – La graduatoria generale di merito con l'indicazione dei vincitori è approvata con determinazione del Responsabile del competente servizio, che viene pubblicata all'albo pretorio dell'ente nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito internet comunale. La graduatoria è immediatamente efficace ed ha validità triennale, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Comma 3 - La comunicazione agli interessati dell'esito finale del concorso è effettuata con la pubblicazione della graduatoria generale nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito internet comunale, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 55 – Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

Comma 5 – Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'Amministrazione convoca in numero "doppio" rispetto ai posti da ricoprire, i lavoratori aventi diritto, secondo l'ordine della graduatoria, per sottoporli a prova d'idoneità.

Comma 6 – La convocazione dei lavoratori può essere effettuata attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale, almeno tre giorni prima di quello fissato per le prove, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

Art. 60 – Utilizzo delle graduatorie di altri enti locali.

Comma 1 – Al fine di perseguire la semplificazione dei procedimenti di selezione, l'economicità degli stessi, la riduzione dei tempi e dei costi relativi, il Comune di Villafranca in Lunigiana, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella propria dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie di selezioni pubbliche approvate da enti appartenenti al medesimo comparto di contrattazione, purché in corso di validità, con particolare riferimento agli enti della Provincia di Massa Carrara e a quelli delle Province limitrofe (Lucca, La Spezia, Parma).

Comma 3 – L'utilizzo della graduatoria può avvenire previo accordo fra le amministrazioni interessate, stipulato sia prima che successivamente all'approvazione della graduatoria medesima.

Art. 61 – Utilizzo graduatorie del Comune di Villafranca in Lunigiana da parte di altri enti locali.

Comma 1 - Il Comune di Villafranca in Lunigiana potrà stipulare apposita convenzione per consentire l'utilizzo delle graduatorie di procedure selettive effettuate dallo stesso, ancora valide a termine di legge, da parte di enti appartenenti *allo stesso comparto* che ne facciano richiesta prevedendo che:

- a. nel bando di selezione, predisposto dal Comune di Villafranca in Lunigiana, a garanzia della trasparenza, sia stata inserita la previsione di tale eventuale utilizzo da parte di altri enti locali;
- b. la stipulazione del contratto individuale di lavoro con ente diverso dal Comune di Villafranca in Lunigiana comporterà lo scorrimento della graduatoria e, conseguentemente, l'eventuale ulteriore assunzione a tempo indeterminato dovrà avvenire con il candidato successivo utilmente collocato in graduatoria.

Art. 71 – Entrata in vigore.

Comma 1 – Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità nel caso di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs.267/2000, del provvedimento di approvazione.